

	REPUBBLICA ITALIANA	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	TRA: L'Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito	
	denominata <i>Universita' o Ateneo o Stazione Appaltante</i>), con sede in	
	Roma, Via Cracovia, n. 50 – 00133 – codice fiscale n. 80213750583 –	
	partita I.V.A. 02133971008;	
	E: la società (di seguito denominata	
	“Fornitore”, con sede legale in,	
	CF e partita IVA, e numero di iscrizione al Registro delle	
	Imprese presso la Camera di commercio, Industria, Artigianato ed	
	Agricoltura di n. ...;	
	PER: la fornitura in opera di n. 1 camera UHV (con precamera) per	
	misure di fotoemissione XPS su film sottili organici a varia temperatura	
	nell’ambito del PNRR Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2	
	“Dalla ricerca all’impresa” – Linea di investimento 3.1 “Fondo per la	
	Realizzazione di un Sistema Integrato di Infrastrutture di Ricerca ed	
	Innovazione.	
	L’anno duemilaventitrè addì ... del mese di in una sala	
	dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, innanzi a me,	
	Avv....., in qualità di Ufficiale Rogante, delegato con	
	Decreto Rettorale n.a redigere e ricevere a tutti gli effetti	
	di legge i contratti dell’Amministrazione Universitaria, ai sensi e per gli	
	effetti del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la	
	Contabilità, sono personalmente comparsi:	
	1	

	il Prof. Nathan Levialdi Ghiron, C.F., nato a, il	
, nella sua qualità di Rettore e Legale Rappresentante	
	dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", presso la cui sede per	
	la carica è domiciliato ed autorizzato ad intervenire al presente atto in	
	virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del	
 2023;	
	il C.F.nato a.....il	
	nella sua qualità di legale rappresentante della Società, con	
	sede come in epigrafe presso la quale per la carica è domiciliato.	
	PREMESSO CHE	
	- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/05/2023	
	l'Università ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta di	
	rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti	
	(D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), da aggiudicare con il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del	
	Codice medesimo, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di una	
	camera UHV (con precamera) per misure di fotoemissione XPS su film	
	sottili organici a varia temperatura, per l'importo complessivo a base di	
	gara stimato in € 721.311,48 oltre IVA	
	- la fornitura in oggetto rientra nell'ambito del progetto STiles	
	(IR0000034) - Strengthening the Italian Leadership in ELT and SKA -	
	Scienze fisiche e Ingegneria (PSE) – Soggetto proponente: Istituto	
	Nazionale di Astrofisica (INAF) – Soggetto attuatore (HUB) IR	
	LEADER: STILES, finanziato dal bando Infrastrutture del PNRR	
	Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla ricerca	
	2	

	all’impresa” – Linea di investimento 3.1 “Fondo per la Realizzazione di	
	un Sistema Integrato di Infrastrutture di Ricerca ed Innovazione;	
	- con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università in	
	data..... è stata aggiudicata alla Società	
	la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura denominata “Camera	
	UHV (con precamera) per misure di fotoemissione XPS su film sottili	
	organici a varia temperatura” nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e	
	Resilienza (PNRR) Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2	
	“Dalla ricerca all’impresa” – Linea di investimento 3.1 “Fondo per la	
	Realizzazione di un Sistema Integrato di Infrastrutture di Ricerca ed	
	Innovazione”, per un importo di € + IVA 22% pari a € ,	
	IVA compresa;	
	- che dal Documento Unico di Regolarità Contributiva la posizione della	
	Società è risultata regolare;	
	- che ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., l’Università ha richiesto	
	l’informazione antimafia – prot. n.	
	- che la Società ha adempiuto alla	
	comunicazione del proprio conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 6,	
	comma 4 della Legge 136/2010 e s.m.i;	
	- che l’attività per la verifica dei requisiti di ammissibilità	
	dell’aggiudicatario si è conclusa con esito positivo;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente	
	atto convengono e stipulano quanto segue:	
	3	

Art. 1 Oggetto del contratto

L'Università affida al Fornitore, che qui accetta, l'appalto per la progettazione, la realizzazione, la fornitura e la posa in opera di un sistema multifunzionale costituito da un'apparecchiatura di spettroscopia di fotoemissione con sorgente a raggi X monocromatica, integrato in un sistema in ultra alto vuoto (UHV), collegato a un'ulteriore camera di UHV su cui saranno montate le strumentazioni e gli apparati necessari per poter crescere, manipolare e caratterizzare *in situ* strati sottili organici e biologici. La camera UHV principale, connessa alla camera di preparazione e caratterizzazione, è fornita di manipolatore raffreddabile fino alla temperatura di almeno 20 K. La fornitura dovrà comprendere idoneo corso di formazione e garanzia per la durata minima di 24 mesi (*salva l'eventuale offerta migliorativa*).

Per una analitica descrizione della fornitura si rinvia al Capitolato Speciale dell'appalto, al disciplinare di gara, all'offerta tecnica e all'offerta economica, quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, conosciute fra i contraenti anche se non materialmente allegate.

Art. 2 Dichiarazione

Il Fornitore, come sopra rappresentato, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione dell'appalto di che trattasi.

Art. 3 Normativa e requisiti di conformità

La fornitura oggetto del presente affidamento dovrà essere, in tutto, conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia o che verranno emanati

	in corso d'opera, anche relativamente agli eventuali aspetti e particolari	
	non riportati negli allegati di gara.	
	In particolare dovrà essere conforme agli obblighi specifici del PNRR	
	relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli	
	obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi	
	dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo	
	e del Consiglio del 18 giugno 2020, del principio del contributo	
	all'obiettivo climatico nonché al rispetto dei principi sulle pari	
	opportunità, sulla parità di genere e all'obbligo di protezione e	
	valorizzazione dei giovani.	
	Art. 4 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura.	
	Il Fornitore garantisce l'esecuzione della fornitura a perfetta regola	
	d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le	
	modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale	
	dell'appalto, nel disciplinare di gara, nell'offerta tecnica, nell'offerta	
	economica e nel presente contratto.	
	Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle obbligazioni	
	nascenti dal presente contratto, tutte le norme e tutte le prescrizioni	
	tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere	
	successivamente emanate.	
	Il Fornitore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne	
	l'Università da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale	
	inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale	
	e di sicurezza vigenti.	
	Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà	
	5	

	accedere nei locali di consegna della fornitura, nel rispetto di tutte le	
	relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura	
	ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.	
	Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Università,	
	per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza	
	sull'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto.	
	Art. 5 Consegna e installazione	
	La fornitura dovrà essere consegnata presso il Laboratorio SURF –	
	Superfici e Interfacce, Dipartimento di Fisica, Macroarea di Scienze	
	Matematiche, Fisiche e Naturali, Università degli Studi di Roma “Tor	
	Vergata”, Via della Ricerca Scientifica 1, Roma.	
	La consegna e l'installazione dell'attrezzatura dovrà avvenire entro un	
	massimo di ... (.....) giorni naturali e consecutivi dalla data di	
	sottoscrizione del presente contratto, secondo le tempistiche previste nel	
	capitolato speciale d'appalto (paragrafo 23.1) (<i>eventualmente migliorate</i>	
	<i>in sede di offerta</i>).	
	All'atto della consegna il Fornitore dovrà rilasciare idoneo documento di	
	trasporto dal quale risultino in modo dettagliato i beni forniti.	
	La fornitura dovrà essere munita – per le componenti che lo richiedono –	
	della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in	
	Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per	
	gli effetti della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 recepita ed	
	attuata per l'Italia mediante D. Lgs. 17/2010 del 27 gennaio 2010 e s.m.i.	
	La consegna delle attrezzature s'intende comprensiva di ogni relativo	
	onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non	
	6	

	esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna, installazione.	
	Il Fornitore è responsabile per l'imballaggio e, in tutti i casi, dovrà assicurarsi che l'apparecchiatura sia fornita senza danni ed eventuali deterioramenti delle prestazioni a causa delle condizioni di trasporto.	
	Le procedure di imballaggio e spedizione dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di imballaggio e spedizione. In particolare per operatori economici appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna). Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DDP1 (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna).	
	All'atto della consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna ed installazione in contraddittorio con l'Università.	
	Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera delle apparecchiature, il Fornitore solleva l'Università da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo, negligenza o colpa grave di quest'ultima.	
	Art. 6 Importo contrattuale	
	L'importo contrattuale, per la fornitura e installazione, dell'attrezzatura indicata all'art. 1, inclusi i servizi connessi, viene determinato in €,.. (...../..) + IVA 22% pari a €,.. (...../..) IVA compresa, come da Offerta economica.	
	7	

Art. 7 Subappalto

E' ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dall'Università. Per la sua disciplina si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 9 Verifica di conformità della fornitura

Il Fornitore effettuerà, tramite un proprio responsabile, la verifica di

	conformità in contraddittorio della strumentazione, al fine di constatare	
	che la stessa presenti le caratteristiche previste nell’Offerta, nonché nel	
	contratto stesso.	
	Le risultanze della verifica saranno oggetto di apposito verbale, redatto	
	in contraddittorio e firmato dagli incaricati dell’Università e dal	
	Fornitore.	
	In caso di verifica con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità	
	di cui al successivo art. 12, l’affidatario dovrà provvedere, nel termine	
	fissato dall’Università, ad effettuare il corretto adempimento delle	
	prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle caratteristiche della	
	fornitura previste dall’Offerta e la completa eliminazione degli	
	inadempimenti e delle irregolarità nell’esecuzione con eventuali oneri a	
	carico del Fornitore.	
	Qualora la apparecchiatura non superi, in tutto o in parte, le prove di	
	collaudo, l’Università potrà esercitare la facoltà di:	
	<ul style="list-style-type: none"> • richiedere al Fornitore di mettere a disposizione a proprie spese, entro 	
	20 giorni dalla data di formulazione della richiesta stessa,	
	apparecchiature idonee a superare le prove di collaudo;	
	<ul style="list-style-type: none"> • risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura non accettata 	
	al collaudo e porre a disposizione del Fornitore le apparecchiature che	
	non hanno superato le prove per effettuarne il ritiro a proprie spese	
	ed eventualmente procedere all'esecuzione in danno dello stesso	
	Fornitore.	
	Per eventuali esigenze potranno essere previsti, a discrezione	
	dell'Università, collaudi parziali.	
	9	

	L'accertamento della regolarità delle prestazioni non esonera il Fornitore	
	da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, e difformità che non	
	fossero emersi all'atto della verifica e fossero accertati successivamente	
	(vizi occulti).	
	Art. 10 Fatturazione e pagamenti	
	Il corrispettivo complessivo relativo al presente contratto, è pari ad un	
	importo di €,.. (...../..) + IVA 22%.	
	Il pagamento della fornitura sarà effettuato al Fornitore in tre rate: la	
	prima, di importo pari al 20% del totale, sarà emessa all'approvazione dei	
	disegni tecnici del progetto, la seconda, di importo pari al 60% del totale,	
	sarà emessa a seguito dell'installazione dello strumento, il restante 20%	
	del totale sarà fatturato a seguito dell'emissione del certificato di verifica	
	di conformità.	
	Dagli importi comunque dovuti saranno detratte tutte le somme dovute	
	per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente	
	notificati.	
	L'importo della fattura verrà corrisposto dall'Università, previa ricezione	
	di regolare fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva, entro	
	30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del certificato di verifica di	
	con esito positivo della fornitura, con bonifico su conto corrente dedicato	
	a ricevere i pagamenti relativi alla presente fornitura, secondo le modalità	
	indicate dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., intestato al Fornitore.	
	La fattura dovrà pervenire solo ed esclusivamente in formato elettronico	
	a seguito delle disposizioni contenute nel DM 55/2013, dovrà essere	
	intestata a Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dovrà indicare	
	10	

	tassativamente: il riferimento al progetto STiles - Strengthening the	
	Italian Leadership in ELT and SKA - Missione 4 “Istruzione e Ricerca”	
	– Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Linea di investimento 3.1,	
	“Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di	
	ricerca e innovazione il riferimento al presente contratto, il CIG	
	9846066EB0, il CUP C33C22000640006 e il Codice Univoco Ufficio	
	IPA 3VO1EF.	
	Il pagamento viene effettuato interamente con risorse del progetto STiles	
	- Strengthening the Italian Leadership in ELT and SKA, finanziato dal	
	bando PNRR- Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla	
	ricerca all’impresa” – Linea di investimento 3.1 “Fondo per la	
	Realizzazione di un Sistema Integrato di Infrastrutture di Ricerca ed	
	Innovazione”.	
	Art. 11 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi	
	finanziari	
	Il Fornitore, a pena di risoluzione del presente contratto, si è assunto tutti	
	gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.	
	136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti	
	finanziari relativi al presente contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi	
	finanziari, si comunica che il Codice CUP relativo al Progetto di che	
	trattasi è il seguente: C33C220006400006 . Il Codice CIG attribuito	
	dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione è il seguente: 9846066EB0 .	
	Art. 12 Penalità per le fasi di consegna, installazione ed avviamento	
	11	

del sistema

Nel caso di mancato rispetto di tutti i termini previsti all'interno del presente Capitolato per la fornitura e posa in opera e per tutti i servizi connessi, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, la Stazione appaltante sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera come segue:

- 0,3% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella fornitura e posa in opera rispetto alla data di consegna pattuita, fino a 5 giorni di ritardo;
- 0,6% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella fornitura rispetto alla data di consegna pattuita, dal 6° al 10° giorno di ritardo;
- 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella fornitura rispetto alla data di consegna pattuita, dall'11° giorno di ritardo;
- 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del corso di formazione;
- 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nello svolgimento degli interventi in garanzia rispetto alla data di intervento pattuita o, in mancanza di questa, a partire dal 7° giorno dalla segnalazione.

	L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10%	
	dell'importo dell'appalto; qualora i ritardi siano tali da comportare una	
	penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione	
	l'articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al	
	presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o	
	ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.	
	Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla	
	contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da	
	parte del/della Responsabile del Procedimento, a mezzo PEC. Entro il	
	limite di 10 (dieci) giorni naturali successivi alla data di detta	
	comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni;	
	decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto	
	alcuna giustificazione, oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le	
	ritenesse fondate, procederà discrezionalmente all'applicazione delle	
	penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta	
	opportuna. Si applicheranno, altresì, le penali previste all'art. 23 comma	
	2 del DM 49/2018.	
	Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al	
	verificarsi della contestazione.	
	Art. 12.1 Penali PNRR	
	La violazione degli obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse previste dal	
	PNRR o dal PNC, comporta:	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 	
	0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale;	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma 	
	13	

	singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di	
	dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli	
	investimenti pubblici.	
	In tal caso, le penali non possono comunque superare, complessivamente,	
	il 20% dell'ammontare netto contrattuale.	
	Art. 13 Cauzione definitiva	
	Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore	
	costituisce una garanzia fideiussoria pari a Euro	
	(...../00) a mezzo polizza fidejussoria n.	
	della	
	La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio	
	della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia	
	all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché	
	l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice	
	richiesta scritta dell'Università.	
	Si applicano le prescrizioni del succitato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016	
	e s.m.i.	
	Art. 14 Garanzia, assistenza e formazione	
	Il Fornitore si impegna a prestare garanzia per la durata minima di 24	
	mesi (<i>salva l'eventuale offerta migliorativa</i>) sull'intera apparecchiatura,	
	oltre alla manutenzione ordinaria e a quanto altro previsto nell'offerta	
	tecnica, decorrenti dalla data di verifica di conformità.	
	In tutti i casi la garanzia comprende anche la manodopera senza costi ed	
	oneri aggiuntivi per l'Università.	
	Art. 15 Riservatezza	
	14	

	Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,	
	ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione	
	dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli	
	in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione	
	a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
	all’esecuzione del presente contratto.	
	L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a	
	tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente	
	contratto.	
	L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano	
	di pubblico dominio.	
	Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri	
	dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza	
	anzidetti.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Università ha la	
	facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando	
	che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare	
	alla stessa Università.	
	Art. 16 Codice di comportamento, codice etico e patto di integrità	
	Il Codice di comportamento (D.R. n. 1761 del 30.7.2014), il Codice etico	
	(D.R. n. 2895 del 4.10.2012) dell’Università degli Studi di Roma “Tor	
	Vergata”, così come il Patto di Integrità, già allegati alla documentazione	
	di gara, sono da intendersi integralmente accettati e noti al fornitore.	
	La violazione da parte del Fornitore e dei propri dipendenti o	
	collaboratori, a qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta, per quanto	
	15	

	compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo	
	Ateneo, è causa di risoluzione del contratto.	
	Art. 17 Recesso	
	La Società aggiudicataria è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento	
	del recesso unilaterale, anche parziale del contratto da parte	
	dell'Università ai sensi dell'art. 1671 del c.c., salvo l'obbligo del	
	preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata	
	A/R. In caso di recesso l'Università terrà indenne l'impresa	
	aggiudicataria delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato	
	guadagno mediante il pagamento:	
	- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento della	
	cessazione del rapporto, così come attestate da apposito verbale di	
	verifica redatto in contraddittorio dall'Università e dall'impresa	
	aggiudicataria;	
	- delle spese sostenute dall'impresa aggiudicataria;	
	Resta esclusa la facoltà dell'Impresa aggiudicataria di recedere dal	
	contratto. L'Università si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal	
	contratto ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.,	
	qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero	
	accertati successivamente alla stipula del presente contratto.	
	Art. 18 Divieto di cessione del contratto	
	E' vietata, da parte della Società, la cessione, anche parziale, del	
	contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione,	
	fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di	
	cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..	
	16	

	In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	precedente comma, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento	
	del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
	Art 19 Responsabile dell'esecuzione del contratto	
	Il Fornitore, all'atto della stipula del presente contratto, nomina quale	
	Responsabile Unico del contratto il Dott./Sig.	
	mentre il Referente operativo è	
	Il Responsabile Unico del contratto del Fornitore, così nominato, sarà il	
	referente responsabile nei confronti dell'Università e, quindi, avrà la	
	capacità di rappresentarlo ad ogni effetto.	
	Il Responsabile Unico del Procedimento per l'Università è la Dott.ssa	
	Carola Gasparri.	
	Art. 20 Trattamento dei dati personali	
	Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare,	
	nell'ambito delle rispettive organizzazioni, le norme vigenti in materia di	
	protezione dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679	
	del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito	
	"GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy"), così come	
	modificato dal D. Lgs. 101/2018.	
	La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell'art. 6, par. 1, lett. b	
	("esecuzione di un contratto") del GDPR.	
	Si indicano i seguenti riferimenti dei Titolari del trattamento e del	
	Responsabile della Protezione dei Dati ("R.P.D."):	
	• Università degli Studi di Roma "Tor Vergata":	
	Titolare: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", mail	
	17	

	rettore@uniroma2.it, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, sede	
	legale in Roma, Via Cracovia n. 50, C.A.P. 00133.	
	R.P.D.: e-mail rpd@uniroma2.it, PEC rpd@pec.torvergata.it.	
	• Fornitore	
	Titolare: - PEC:@PEC.IT,	
	sede legale in – Via/Piazza n. ... - C.A.P.,	
	R.P.D , e-mail Privacy	
	privacy@.....	
	Il Fornitore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi,	
	informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente	
	forniti dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, le cui finalità	
	dovranno essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio, ai sensi	
	della normativa vigente in materia.	
	Art. 21 Spese	
	Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del	
	Fornitore. Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente	
	contratto rientrano nell’ambito IVA.	
	Il contratto sarà registrato a tassa fissa per il combinato disposto degli art.	
	1, Tariffa parte II, artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta	
	di bollo sarà assolta con modalità virtuale (aut. 410481/1993) ai sensi e	
	per gli effetti del combinato disposto del DPR 642/1972 e del DM 17	
	giugno 2014.	
	Art. 22 Foro competente	
	Per le controversie derivanti dal contratto è competente, in via esclusiva,	
	il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in	
	18	

arbitri.

Art. 23 Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche anche processuali, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come indicate in premessa. Ogni variazione del domicilio così eletto avrà efficacia solo se comunicata alla parte contraente a mezzo di lettera Raccomandata con a.r. oppure a mezzo PEC.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto su supporto informatico supagine e righe, escluse le firme, della pagina ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

LA SOCIETA'

L'UNIVERSITA'

.....

IL RETTORE

(.....)

(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)

L'UFFICIALE ROGANTE

(Avv.)